

STATUTO

ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata: Le fragole nel cappellino

ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia 11, 10124 – Torino.

Potranno essere istituite, su delibera degli organi competenti, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Essa è costituita senza limitazioni di durata.

ARTICOLO 3) – OGGETTO

L'Associazione è libera, apolitica, non riconosciuta e senza finalità di lucro.

L'Associazione è un centro di promozione culturale a carattere interdisciplinare; persegue solamente finalità artistiche, didattiche, di studio, di archiviazione, divulgazione e organizzazione di eventi per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi e sociali.

L'Associazione intende costituire un punto di riferimento per tutti gli aspetti relativi all'espressione artistica e alla trasmissione e alla valorizzazione della cultura, favorendo l'espressione e la diffusione di idee e di opinioni.

L'Associazione si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere l'espressione artistica;
- istituire e coordinare progetti di ricerca artistica e partecipare o collaborare con enti pubblici, società o centri di ricerca o loro consorzi;
- proporre attività didattiche e di laboratorio per la collettività e per le scuole di tutti gli ordini che diffondano la sensibilità artistica.
- promuovere le proprie attività presso Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Aziende pubbliche;
- programmare e svolgere eventi, manifestazioni congressuali, incontri, dibattiti e convegni di carattere artistico.

ARTICOLO 4) - SOCI

Possono essere soci coloro i quali partecipano alle attività dell'associazione, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Gli associati si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

I Soci Ordinari sono coloro i quali, manifestando il loro interesse all'Associazione ne richiedono l'iscrizione, che comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci Sostenitori sono coloro che (persone fisiche o giuridiche contribuiscono alle necessità economiche dell'Associazione con contributi in denaro o altro (attrezzature, etc.).

Sono Soci Onorari le persone fisiche cui l'associazione riconosca particolari meriti rispetto alle finalità associative ovvero per il loro spirito di collaborazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo; tra essi potrà altresì essere nominato dal Consiglio stesso un Presidente Onorario.

ARTICOLO 5) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, esercitando l'elettorato attivo e passivo; frequentare le sedi dell'Associazione usufruendo dei servizi sociali; partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

I soci sono tenuti al versamento delle quote associative entro il 31 gennaio di ogni anno; in caso contrario, perdono la qualifica di soci.

ARTICOLO 6) ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio direttivo. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. *(Qualora vengano meno i requisiti richiesti o che abbiano operato in contrasto con l'associazione, o che non siano in regola con il pagamento della quota associativa)(requisiti morali)*

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa viene indetta in sede ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio, con avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima.

L'assemblea si riunisce altresì tutte le volte che venga convocata dal Consiglio o da almeno un quinto dei soci.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci.

Ogni socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro socio il quale, peraltro, non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria sull'approvazione dei bilanci e sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo; ed in sede straordinaria sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

Le deliberazioni della Assemblea vengono dettate con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice civile.

ARTICOLO 8) - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di tre membri, eletti dall'Assemblea generale; essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Presidente è eletto a maggioranza del Consiglio Direttivo e resta in carica per cinque anni, rinnovabile indefinitamente.

Il Presidente deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda uno dei suoi membri.

La convocazione avviene per iscritto almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Nelle votazioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo non sono ammessi voti per rappresentanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo per mezzo di proprie delibere provvede a definire le linee programmatiche; nominare tra i suoi componenti il Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ed, eventualmente, anche un Presidente Onorario; promuovere tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo e al conseguimento degli scopi sociali; designare Soci Onorari, nonché decretare la loro eventuale decadenza; determinare l'ammontare della quota annua per i Soci Ordinari; predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; istituire le strutture operative a cui demandare specifiche attività, quali i Gruppi di Progetto, Centri di Ricerca e Commissioni di studio, definendone i compiti e nominandone i componenti; istituire sedi territoriali decentrate per il miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei soci.

La firma e la legale rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi spettano al Presidente, ed agli altri membri del Consiglio cui siano state delegate particolari attribuzioni, nei limiti delle stesse, disgiuntamente fra loro.

ARTICOLO 9) - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà; nonché dai beni immateriali dell'ingegno, quali pubblicazioni, testate, marchi, pagine web, programmi televisivi, pagine di televideo, master CD-Rom e di videocassette; dai contributi, sovvenzioni, finanziamenti di Enti pubblici e privati; da ogni altra eventuale entrata ed acquisizione.

Le disponibilità di gestione sono formate dalle quote associative, da eventuali contributi e finanziamenti, nonché da sovvenzioni.

ARTICOLO 10) - DURATA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte sottoscrizioni nei miei rogiti, composta di facciate, rilasciata ad uso...